

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

(Approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 46 del 30.12.2024)

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per l'istituzione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011, così come modificato dal Decreto Legge 34/2020.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" esclusivamente, per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo.

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi dell'Unione Montana Mugello e dei comuni convenzionati all'interno dell'ambito territoriale di riferimento "Mugello", definito dall'Allegato A della Legge Regionale Toscana n.86/2016, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Al fine di un più razionale impiego delle suddette risorse finanziarie, l'Unione dei Comuni destinerà una quota del gettito derivante dall'imposta di soggiorno all'Unione dei Comuni, che esercita la Gestione Associata "Informazione turistica in rete" e ai comuni facenti parte dell'Unione dei comuni Mugello, e dei comuni convenzionati all'interno dell'ambito territoriale di riferimento "Mugello", definito dall'Allegato A della Legge Regionale Toscana n.86/2016.

Il Piano annuale delle attività turistiche finanziate dall'imposta di soggiorno sarà determinato dall'Unione ai sensi del Piano di Gestione Associata approvato con delibera di consiglio n. 54 del 30 aprile 2014

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 luglio 2012
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio dell'ambito territoriale Mugello fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi
4. Per strutture ricettive si intendono:
 - tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come definite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale):
 - alberghi;
 - residenze turistico-alberghiere;
 - alberghi diffusi;
 - condhotel;
 - campeggi;

- villaggi turistici;
- marina resort;
- aree di sosta;
- parchi di vacanza
- case per ferie;
- ostelli
- rifugi escursionistici;
- rifugi alpini;
- bivacchi fissi.
- esercizi di affittacamere;
- bed and breakfast;
- case e appartamenti per vacanze;
- residenze d'epoca.
- i residence;

– Agriturismi, così come disciplinati dalla Legge regionale Toscana 23 giugno 2003, n. 30

– Le locazioni turistiche come disciplinate dall'art.53 dell' All.1 al D.lgs 79/2011 , dall'art. 4 Legge 21 giugno 2017 n. 96 e dalla Legge Regionale citata

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Sono soggetti passivi dell'imposta gli ospiti, ossia le persone fisiche che, senza avere domicilio fiscale nei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale Mugello di cui alla Legge Regionale Toscana 86/2016., utilizzano l'offerta turistica esistente sul territorio, ivi compresa quella praticata attraverso unità immobiliari che, pur aventi i requisiti strutturali e/o igienico edilizi della civile abitazione, vengono utilizzati a carattere turistico ricettivo e gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità.

Pertanto anche l'ospite di unità abitative di tipo residenziale date in locazione a turisti, nel corso di una o più stagioni, sebbene gestite in forma non imprenditoriale, è assoggettato al pagamento della suddetta imposta.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line, previa sottoscrizione di specifica convenzione, a cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive individuate dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Misura e ripartizione dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta dell'Unione di Comuni, così come la misura della ripartizione della quota da destinare ai comuni facenti parte dell'ambito territoriale Mugello.

2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Per le strutture alberghiere (alberghi e campeggi) la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle"; per le strutture extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (residence) la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "chiavi"; per le altre strutture extra-alberghiere, come previste dalla normativa regionale, la misura è definita in maniera unica differenziata per tipologia.

Articolo 5

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore o due genitori per paziente. Per il trattamento in day hospital l'esenzione è valida anche per i giorni precedenti e successivi al ricovero.
- c) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
- d) l'accompagnatore e i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica.
- e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- f) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno.
- g) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
- h) i militari e gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile nazionale e regionale che pernottano per esclusive esigenze di servizio;

L'imposta prevista è ridotta del 50% per gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate;

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

I soggetti di cui all'articolo 3 , entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno per il periodo considerato, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. La quota relativa all'imposta deve essere inserita nella ricevuta fiscale come "campo esente IVA". È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

2. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione ed effettua il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa all'Unione di Comuni, entro sedici giorni (o il giorno successivo qualora il sedicesimo sia festivo) dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il portale di riferimento, con accesso tramite identità digitale (SPID, CNS, CIE) sia per il versamento trimestrale che per il versamento tramite sistema PagoPA.

3. In caso la somma da versare per il trimestre sia inferiore ai 10,00 €, il gestore della struttura ricettiva ha la facoltà di rinviare il versamento al trimestre successivo. Rimangono obbligatori, anche in caso in cui l'importo dell'imposta da versare sia pari a zero euro, i termini e le modalità di dichiarazione e rendicontazione di cui al precedente comma 2.

4. Come previsto dal D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, in caso di rifiuto di pagamento dell'imposta di soggiorno da parte degli ospiti, il gestore è comunque tenuto a versare l'imposta, con diritto di rivalsa sugli ospiti.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti circa l'applicazione e l'entità dell'imposta di soggiorno, mediante avvisi multilingue predisposti dall'Unione dei Comuni.

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente ed entro i primi sedici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, l'imposta riscossa e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione ed il versamento sono effettuati sulla base della modulistica predisposta dall'Unione di Comuni tramite apposito portale

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte degli organi competenti.

5. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore ha l'obbligo di presentare la dichiarazione telematica relativa all'anno precedente secondo le modalità approvate dal Decreto del Ministero e delle Finanze.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. L'Unione di Comuni, anche avvalendosi dei Comuni facenti parte della stessa, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Unione dei Comuni e i comuni facenti parte dell'ambito Mugello possono invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1, commi 161[^], 162[^] e 163[^], della L. n. 296/2006. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. L'Unione dei Comuni e i comuni facenti parte dell'ambito Mugello per il reperimento delle informazioni utili all'attività di accertamento, possono avvalersi oltre che dei dati forniti dall'Osservatorio Provinciale sul Turismo in riferimento alla rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici e dalla Questura e in riferimento alle procedure di cui all'art.109 TULPS, anche dei controlli effettuati presso la struttura ricettiva dal personale del servizio di Polizia Municipale volti a verificare:

- l'effettivo numero degli ospiti soggetti e non ad imposta;
- i relativi pernottamenti presso le strutture;
- l'avvenuto pagamento del tributo.

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. La sanzione viene ridotta al quindici per cento dell'importo non versato nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro i 30 gg successivi la scadenza.

3. Per ogni omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3bis . Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo previsto dalla legge regionale n°42 del 23 marzo 2000 e successive modifiche. Ai fini dell'erogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in

assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689

5. L'art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472, e succ. mod. consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse sia al pagamento che alla presentazione della dichiarazione trimestrale mediante il "ravvedimento operoso". Per potersi avvalere del "ravvedimento operoso" occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

Le somme accertate dall'amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo **11 Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Articolo 13 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal dal 1 gennaio 2025.
2. Il presente Regolamento è pubblicato, per esteso, sul sito informatico dell'Unione dei comuni e dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale Mugello.